

Massimario di giurisprudenza penale

(a cura di PATRIZIA MAZZA)

Cass. Sez. III 15 gennaio 2020, n. 1434 - Di Nicola, pres.; Socci, est.; Molino, P.M. (conf.) - Bardetta, ric. (*Dichiara inammissibile Trib. Messina 4 febbraio 2019*)

Sanità pubblica - Sostanza deteriorabile - Obbligo comunicazione delle analisi del campione - Revisione.

Il d.lgs. 3 marzo 1993, n. 123 non prevede alcuna revisione di analisi non essendo essa assolutamente possibile con riferimento ad alimenti deteriorabili, bensì una ripetizione «garantita» di analisi effettuate inizialmente a solo fine conoscitivo, da espletare ovviamente a breve distanza di tempo da queste, su una seconda quota dello stesso campione (1).

(1) In senso conforme, Cass. Sez. III 19 gennaio 2010 (ud. 19 novembre 2009), n. 2360, Prevedini, rv. 245.910; Sez. III 7 ottobre 2003, n. 37949, Prudente, rv. 226.580, in *Riv. pen.*, 2004, 1027.

*

Cass. Sez. III 15 gennaio 2020, n. 1431 - Di Nicola, pres.; Molino, P.M. (conf.) - Socci, est.; C.F., ric. (*Dichiara inammissibile App. Torino 28 gennaio 2019*)

Imposte e tasse - IVA - Imprenditore agricolo - Mancato versamento per garantire l'alimentazione degli animali - Irrilevanza.

In tema di omesso versamento IVA, la configurabilità della causa di forza maggiore ostativa al versamento richiede la sussistenza di fatti non imputabili all'imprenditore che non abbia potuto tempestivamente porvi rimedio per cause indipendenti dalla sua volontà e che sfuggono al suo dominio finalistico (1).

(1) In senso conforme, Cass. Sez. III 25 febbraio 2015 (ud. 24 giugno 2014), n. 8352, Schirosi, rv. 263.128.

*

Cass. Sez. III 13 gennaio 2020, n. 847 (c.c.) - Aceto, pres.; Scarcella, est.; Canevalli, P.M. (parz. diff.) - Lanzara, ric. (*Dichiara inammissibile Trib. ries. Salerno 11 luglio 2019*)

Sanità pubblica - Rifiuti - Confisca obbligatoria dell'area destinata a discarica abusiva - Area sottoposta a bonifica - Irrilevanza.

La confisca obbligatoria dell'area destinata a discarica deve essere disposta anche qualora essa sia stata sottoposta a bonifica in quanto tale circostanza, sebbene possa eventualmente comportare il venire meno delle esigenze di cautela (art. 321, comma 1, c.p.p.) non ha alcun rilievo per le ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 321 c.p.p. (1).

(1) In senso conforme, Cass. Sez. III 15 aprile 2010, n.14344, Lambiase, rv. 246.612, in *Ragusan*, 2010, 319-320, 185.

*

Cass. Sez. III 16 dicembre 2019, n. 50778 - Izzo, pres.; Zunica, est.; Corasaniti, P.M. (conf.) - Currò ed a., ric. (*Dichiara inammissibile App. Messina 13 aprile 2018*)

Animali - Competizioni non autorizzate tra animali - Reati contro il sentimento per gli animali.

In tema di competizioni non autorizzate tra animali, il pericolo per l'integrità fisica di questi ultimi, che rende tali competizioni penalmente rilevanti ai sensi dell'art. 544 quinquies c.p., va valutato in concreto sulla base di un criterio ex ante in relazione sia alle peculiarità della gara, sia alle complessive condizioni in cui essa si svolge, con particolare riguardo, oltreché alle circostanze di tempo e di luogo, alle caratteristiche strutturali degli impianti e alla presenza di servizi atti a prevenire o comunque a diminuire il rischio di pregiudizio per gli animali che vi prendono parte (1).

(1) In senso conforme, Cass. Sez. III 22 ottobre 2015, n. 42434, Stragapede, rv. 265.334.

*

Cass. Sez. III 13 dicembre 2019 n. 50432 (c.c.) - Aceto, pres.; Scarcella, est.; Molino, P.M. (diff.) - De Rosa, ric. (*Annulla con rinvio Trib. ries. Napoli 18 aprile 2019*)

Sanità pubblica - Rifiuti - Liquame - Riversamento in una vasca, cisterna o qualunque altro contenitore che poi dovrà essere svuotato - Natura - Rifiuto liquido di acque reflue.

Quando da un'azienda o da una abitazione privata il liquame prodotto non viene preventivamente e legittimamente incanalato in uno «scarico», e, cioè, quando sulla base dell'art. 185 T.U. non si è attuata la legittima e reale trasformazione del «rifiuto liquido» iniziale (industriale o domestico) in una «acqua reflua di scarico», il riversamento in una vasca, cisterna o qualunque altro contenitore che poi dovrà essere svuotato (come, nel caso di specie, trattandosi di un «pozzo nero»), comporta che il liquame resta giuridicamente un «rifiuto liquido di acque reflue». E, dunque, lo stesso è definitivamente soggetto alla disciplina della parte IV del d.lgs. n. 152/06. È venuto infatti ormai a mancare - in primo luogo - uno dei presupposti essenziali per lo «scarico»: la convogliabilità diretta verso un corpo ricettore legale. Ed è pacifico che lo «scarico indiretto» non è più riconosciuto nella normativa ambientale (1).

(1) Sulla natura di rifiuti allo stato liquido, soggetti alla disciplina dell'art. 256, d.lgs. n. 152 del 2006, dei reflui stoccati in attesa di un successivo smaltimento, cfr. Cass. Sez. III 10 settembre 2009, n. 35138, Bastone, rv. 244.783. Sulla mancata riproposizione, nel d.lgs. n. 152 del 2006, della nozione di «scarico indiretto», Cfr. Cass. Sez. III 30 ottobre 2007, n. 40191, Schembri, rv. 238.057, in *Riv. pen.*, 2008, 7-8, 802.

*

Cass. Sez. III 10 dicembre 2019, n. 49889 - Rosi, pres.; Scarcella, est.; Marinelli, P.M. (conf.) - Campagna ed a., ric. (*Conferma Trib. ries. Foggia 12 marzo 2019*)

Produzione, commercio e consumo - Prodotti alimentari - Indicazioni geografiche e denominazioni di origine - IGP aceto balsamico di Modena - Mosto - Provenienza non tracciabile documentalmente, in quanto avvenuta «in nero», di mosto di uve da tavola nella filiera dei mosti di uve da vino destinata alla produzione di «aceto balsamico di Modena» - Estensione della garanzia penalistica non solo all'indicazione IGP/DOP, in sé e per sé considerata, ma anche alle indicazioni contenute nel relativo disciplinare e, pertanto, alle materie prime utilizzate (nonché al luogo di produzione, il metodo di ottenimento del prodotto, etc., costituenti contenuto minimo del disciplinare).

Oggetto della condotta incriminata dall'art. 517 quater c.p. sono le indicazioni geografiche e le denominazioni di origine purché siano registrate (cfr. il comma 4) e, a tal fine, è necessario fare riferimento a quanto disposto dall'art. 7 del regolamento (CE) n. 1151/2012, in forza del quale una denominazione di origine protetta o un'indicazione geografica protetta deve rispettare un «disciplinare» il cui contenuto minimo indefettibile deve comprendere la descrizione del prodotto, comprese se del caso le materie prime, nonché le principali caratteristiche fisiche, chimiche, microbiologiche od organolettiche del prodotto stesso. Ne deriva, dalla lettura del disciplinare della IGP aceto balsamico di Modena (iscritta, a far data dal luglio 2009, nel registro dei disciplinari dei prodotti DOP e IGP tenuto dalla Commissione europea), che per la relativa produzione devono essere impiegate solo determinate varietà di uva, precisamente Lambruschi, Sangiovese, Trebbiani, Albana, Ancellotta, Fortana, Montuni, le quali appartengono notoriamente alla categoria di uva da vino: da ciò conseguendo la configurabilità del reato in caso di utilizzazione di uve riconducibili alla diversa categoria di uva da tavola (1).

(1) Sul delitto di contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari, di cui all'art. 517 quater c.p., cfr. Cass. Sez. III 8 luglio 2016, n. 28354, Cottini, rv. 267.455.

*

Cass. Sez. III 6 dicembre 2019, n. 49732 - Liberati, pres.; Gai, est.; Canevelli, P.M. (conf.) - F.M., ric. (*Dichiara inammissibile Trib. Paola 5 novembre 2018*)

Sanità pubblica - Rifiuti - Deposito controllato o temporaneo di rifiuti.

Per deposito controllato o temporaneo, si intende ogni raggruppamento di rifiuti, effettuato prima della raccolta, nel luogo in cui sono stati prodotti, quando siano presenti precise condizioni relative alla quantità e qualità dei rifiuti, al tempo di giacenza, alla organizzazione tipologica del materiale ed al rispetto delle norme tecniche elencate dall'art. 183, comma 1, lett. bb), del d.lgs. n. 152/2006. Tale deposito è libero, non disciplinato dalla normativa sui rifiuti (ad eccezione degli adempimenti in tema di registri di carico e scarico e del divieto di miscelazione) anche se sempre soggetto ai principi di precauzione ed azione preventiva che, in base alle direttive comunitarie, devono presiedere alla gestione dei rifiuti (1).

(1) In senso conforme, Cass. Sez. III 30 dicembre 2009, n. 49911, Manni, rv.245.865, in *Ragiusan*, 2009, 307-308, 134

*

Cass. Sez. III 6 dicembre 2019, n. 49718 - Lapalorcia, pres.; Ramacci, est.; Barberini, P.M. (parz. diff.) - F.S. ed a., ric. (*Conferma Trib. Alessandria 18 febbraio 2019*)

Sanità pubblica - Rifiuti - Gestione di rifiuti non autorizzata - Natura non occasionale del trasporto - Condizioni.

Ai fini della configurabilità del reato di gestione di rifiuti non autorizzata, non rileva la qualifica soggettiva dell'agente, bensì la concreta attività posta in essere in assenza dei prescritti titoli abilitativi, che può essere svolta anche di fatto o in modo secondario, purché non sia caratterizzata da assoluta occasionalità. Si è recentemente osservato che per individuare la natura non occasionale dell'attività di trasporto, vanno considerati, anche alternativamente, dati univocamente sintomatici, quali, ad esempio, la provenienza del rifiuto da una determinata attività imprenditoriale esercitata da colui che effettua o dispone l'abusiva gestione, la eterogeneità dei rifiuti gestiti, la loro quantità, le caratteristiche del rifiuto quando risultino indicative di precedenti attività preliminari, quali prelievo, raggruppamento, cernita, deposito (1).

(1) In senso conforme, Cass. Sez. III 25 luglio 2017, n. 36819, Ricevuti, rv. 270.995, in *Ambiente e sviluppo*, 2017, 10, 668.

*

Cass. Sez. III 28 novembre 2019, n. 48406 - Andrezza, pres.; Noviello, est.; Tocci, P.M. (diff.) - Livello, ric. (*Annula con rinvio Trib. Pescara 28 gennaio 2019*)

Ambiente - Norme di tutela ambientale - Rapporto con l'art. 674 c.p.

Non vi è rapporto di specialità, né si verifica assorbimento della norma dell'art. 674 c.p., nelle previsioni incriminatrici relative alla tutela dell'ambiente in generale, quando sussista l'attitudine della condotta incriminata a provocare molestie alle persone, costituente elemento ulteriore ed essenziale della fattispecie di pericolo delineata dalla norma codicistica (1).

(1) In senso conforme, Cass. Sez. I 14 luglio 2005, n. 26109, Ventura, rv. 231.882, in *Riv. pen.*, 2006, 7-8, 852.

*

Cass. Sez. III 28 novembre 2019 n. 48403 - Liberati, pres.; Mengoni, est.; Corasaniti, P.M. (diff.) - Zanelli, ric. (*Annula con rinvio Trib. Mantova 20 febbraio 2019*)

Sanità pubblica - Rifiuti - Abbandono o depositato rifiuti in modo incontrollato da parte di terzi - Proprietario del terreno.

Non è configurabile in forma omissiva il reato di cui all'art. 256, comma 2, d.lgs. n. 152 del 2006, nei confronti del proprietario di un terreno sul quale terzi abbiano abbandonato o depositato rifiuti in modo incontrollato, anche nel caso in cui non si attivi per la rimozione dei rifiuti, poiché tale responsabilità sussiste solo in presenza di un obbligo giuridico di impedire la realizzazione o il mantenimento dell'evento lesivo, che il proprietario può assumere solo ove compia atti di gestione o movimentazione dei rifiuti (1).

(1) In senso conforme, Cass. Sez. III 29 dicembre 2015, n. 50997, Cucinella, rv. 266.030.

*

Cass. Sez. III 28 novembre 2019, n. 48401 - Izzo, pres.; Gai, est.; Corasaniti, P.M. (diff.) - Savino, ric. (*Annula in parte senza rinvio Trib. Matera 19 febbraio 2019*)

Ambiente - Superamento dei valori limite per le emissioni in atmosfera - Violazione delle prescrizioni contenute nell'AIA.

L'accertamento della violazione delle prescrizioni contenute nell'AIA ben può scaturire dalla comunicazione obbligatoria da parte del gestore dell'impianto dei risultati in sede di autocontrollo, essendo, il gestore, soggetto tenuto all'effettuazione di analisi in sede di autocontrollo e poi all'inoltro dei dati così rilevati e, in tale ambito, la previsione della sanzione penale è coerente con la ratio legis e si colloca a chiusura della disciplina di settore che pone obblighi precisi, indicati nell'AIA, al gestore dell'impianto che è tenuto a procedura di autocontrollo, e costituisce un presidio sanzionatorio all'osservanza delle prescrizioni imposte nell'AIA, con la punizione dell'inosservanza alle prescrizioni imposte a tutela dell'ambiente (1).

(1) Sulla perdurante rilevanza penale dell'art. 29 *quattuordecies*, commi 3 e 4, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, cfr. Cass. Sez. III 11 aprile 2016, n. 14741, Gavioli, rv. 266.397, in *Ambiente e sviluppo*, 2016, 6, 445.

*

Cass. Sez. III 25 novembre 2019, n. 47836 (c.c.) - Di Nicola, pres.; Cerroni, est.; Barberini, P.M. (diff.) - Del Prete, ric. (*Conferma Trib. Macerata 11 giugno 2019*)

Sanità pubblica - Rifiuti - Inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni in materia di rifiuti.

La fattispecie di cui all'art. 256, comma 4, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni in materia di rifiuti) non ha natura di circostanza, bensì di reato autonomo integrante un'ipotesi attenuata rispetto alle fattispecie di cui ai rispettivi primi tre commi e rappresenta reato formale di pericolo, che si configura in caso di violazione delle prescrizioni imposte per l'attività autorizzata di gestione di rifiuti, non essendo richiesto che la condotta sia anche idonea a ledere in concreto il bene giuridico tutelato dalla fattispecie incriminatrice (1).

(1) In senso conforme, Cass. Sez. III 21 febbraio 2011 n. 6256, Mariottini, rv. 249.577, in *Ambiente e sviluppo*, 2011, 11, 916.

*

Cass. Sez. III 21 novembre 2019, n. 47288 - Izzo, pres.; Ramacci, est. - Verlezza, ric. (*Annula con rinvio Trib. Roma, Sez. ries. 28 febbraio 2017*)

Sanità pubblica - Rifiuti - Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti - Disposizioni nazionali e comunitarie in materia di classificazione dei rifiuti - Rifiuti identificati con le c.d. voci specchio.

Non condivisibile, ad avviso del Collegio, l'affermazione del Tribunale secondo cui «l'analisi dei rifiuti "a specchio", al fine di determinarne la pericolosità, deve riguardare solo le sostanze che, in base al processo produttivo, è possibile possano conferire al rifiuto stesso caratteristiche di pericolo» in quanto riduttiva rispetto alla metodologia individuata nella pronuncia della Corte di giustizia del 29 marzo 2019 (cause riunite da C-487/17 a C-489/17) (1).

(1) Sulla classificazione dei rifiuti identificati da «codice a specchio», cfr. Cass. Sez. III 9 novembre 2016, n. 46897, Arduini rv. 268.126, in *Ambiente e sviluppo*, 2017, 1, 44.

*

Cass. Sez. III 21 novembre 2019, n. 47285 - Liberati, pres.; Corbo, est.; Corasaniti, P.M. (diff.) - Radi, ric. (*Conferma App. Ancona 22 ottobre 2019*)

Sanità pubblica - Rifiuti - Attività di gestione di rifiuti - Raccolta, recupero e smaltimento di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, nonché attività di deposito in modo incontrollato - Abbandono di rifiuti diversi dai propri.

Il reato di cui all'art. 256, comma 2, d.lgs. n. 152 del 2006, può essere commesso dai titolari di impresa o responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato non solo i rifiuti di propria produzione, ma anche quelli di diversa provenienza; ciò in quanto il collegamento tra le fattispecie previste dal primo e dal secondo comma dell'art. 256 cit. riguarda il solo trattamento sanzionatorio e non anche la parte precettiva (1).

(1) In senso conforme, Cass. Sez. III 19 novembre 2014, n. 47662, Pelizzari, rv. 261.285, in *Ambiente e sviluppo*, 2015, 4, 250; Sez. III 18 settembre 2013, n. 38364, Beltipo, rv. 256.387, in *Ragusan*, 2014, 367-368, 120.

*

Cass. Sez. III 21 novembre 2019, n. 47284 - Liberati, pres.; Corbo, est.; Corasaniti, P.M. (parz. diff.) - C.M., ric. (*Conferma Trib. Genova 7 marzo 2018*)

Produzione, commercio e consumo - Prodotti alimentari - Detenzione in cattivo stato di conservazione - Prodotto ittico in cattivo stato di conservazione ed idoneo al consumo umano.

Ai fini della configurabilità del reato di cui alla legge n. 283 del 1962, art. 5, lett. b), l'accertamento del cattivo stato di conservazione degli alimenti non richiede necessariamente il prelevamento di campioni e l'analisi di laboratorio degli stessi, potendo essere sufficiente anche l'ispezione dei prodotti e la conseguente prova testimoniale (1).

(1) In senso conforme, Cass. Sez. III 17 aprile 2014, n. 17009, Iannone, rv. 259.002; Sez. III 21 settembre 2007, n. 35234, Lepori, rv. 237.520, in *Riv. polizia*, 2008, 11-12, 808.

*

Cass. Sez. III 20 novembre 2019, n. 47097 - Liberati, pres.; Corbo, est.; Corasaniti, P.M. (conf.) - Adami, ric. (*Dichiara inammissibile App. Firenze 11 gennaio 2019*)

Sanità pubblica - Rifiuti - Rifiuti abbandonati all'interno di un'area sottoposta a sequestro giudiziario - Ordinanza di rimozione.

Lo stato di abbandono dei rifiuti all'interno di un'area sottoposta a sequestro giudiziario non può avere alcuna efficacia scriminante del reato di cui all'art. 255, comma 3, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 per inesigibilità della condotta, poiché, in tal caso, il destinatario dell'ordinanza sindacale di rimozione dei rifiuti, emessa ai sensi dell'art. 192, comma 3, del medesimo d.lgs., deve richiedere al giudice l'autorizzazione ad accedere ai luoghi per provvedere alla rimozione (1).

(1) In senso conforme, Cass. Sez. III 30 luglio 2015, n. 33585, Rosano, rv. 264.440, in *Ambiente e sviluppo*, 2016, 1, 67; Sez. III 9 aprile 2008, Clementi, rv. 239.974.

*

Cass. Sez. III 18 novembre 2019, n. 46586 - Rosi, pres.; Mengoni, est.; Fimiani, P.M. (parz. diff.) - Marchi, ric. (*Conferma Trib. Lucca 11 dicembre 2018*)

Sanità pubblica - Rifiuti - Attività non autorizzata di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi - Natura di rifiuto - Permanenza della stessa.

La natura di rifiuto, una volta acquisita in forza di elementi positivi (oggetto di cui il detentore si disfi, abbia l'intenzione o l'obbligo di disfarsi, quale residuo di produzione) e negativi (assenza dei requisiti di sottoprodotto, ai sensi dell'art. 184 bis, d.lgs. n. 152/2006), non vien certo perduta in ragione di un mero accordo con terzi ostensibile all'autorità (oppure creato proprio a tal fine), in questo caso sub specie di cessione a titolo oneroso, come se il negozio giuridico riguardasse l'oggetto stesso della produzione e non - come in effetti - proprio un rifiuto. Ciò, peraltro, a prescindere dal «valore» economico o commerciale di questo, specie nell'ottica di chi in tal modo ne entra in possesso a seguito di un accordo di natura privatistica (1).

(1) In senso conforme, Cass. Sez. III 6 febbraio 2017 (ud. 15 dicembre 2016), n. 5442, Zantonello, rv. 269.249, in *Foro it.*, 2017, 4, 2, 237.

*

Cass. Sez. III 12 novembre 2019, n. 45844 (c.c.) - Di Nicola, pres.; Noviello, est.; Di Nardo, P.M. (diff.) - Signore, ric. (*Annulla con rinvio Trib. Gorizia 2 luglio 2018*)

Sanità pubblica - Rifiuti - Spostamento di sedimenti in ambito portuale.

La fattispecie dello «spostamento» di sedimenti in ambito portuale, di cui al combinato disposto degli artt. 1, comma 2, lett. a) e 2, lett. f) del d.m. n. 173/2016, deve essere costruita come descrittiva di un'attività connotata dal ridotto impatto ambientale. Solo tale intrinseca caratteristica giustifica l'esclusione dal regime autorizzatorio di cui all'art. 109, comma 2, d.lgs. n. 152/06 il quale, data la notevole incidenza ambientale delle attività da esso contemplate, si connota per un'articolata procedura di progettazione, delimitazione delle aree interessate, individuazione delle quantità di materiali movimentati, campionamento e analisi delle zone di escavo, delineata con il citato d.m. n. 173/2016. Il conseguente carattere «eccezionale» della previsione, espressivo della ratio ispiratrice di individuare e delimitare solo casi in cui sia altamente probabile l'esclusione di rischi di alterazioni ambientali, ne impone altresì una interpretazione rigorosamente restrittiva, che come tale deve valorizzare gli elementi strutturali e finalistici, in cui si articolano i citati «spostamenti», in un'ottica di ridotto impatto e pregiudizio per il sito di riferimento (1).

(1) Sulla natura di rifiuti dei materiali di dragaggio dei porti, cfr. Cass. Sez. III 21 giugno 2006, n. 21488, Poggi, rv. 234.470, in *Riv. pen.*, 2007, 5, 570.

*

Cass. Sez. I 31 ottobre 2019, n. 44528 - Mazzei, pres.; Casa, est.; Aniello, P.M. (conf.) - P.G. in proc. Gilberti, ric. (*Dichiara inammissibile G.U.P. Trib. Cremona 18 luglio 2014*)

Ambiente - Ecodelitti - Contaminazione da idrocarburi e metalli pesanti provocata da reiterate condotte di sversamento di sostanze inquinanti - Forme abituali di gestione illecita dei rifiuti - Incidenti, perdite dai serbatoi e/o dalla rete di raccolta delle acque - Disastro innominato doloso di natura ambientale.

Per la configurabilità del reato di disastro innominato colposo di cui agli artt. 449 e 434 c.p., è necessaria una concreta situazione di pericolo per la pubblica incolumità, nel senso della ricorrenza di un giudizio di probabilità relativo all'attitudine di un fatto certo a ledere o a mettere in pericolo un numero non individuabile di persone, anche se appartenenti a categorie determinate di soggetti (1).

(1) In senso conforme, Cass. Sez. IV 5 ottobre 2017, n. 45836, Tagliabue, rv. 271.025; Sez. IV 18 marzo 2007, n. 19342, Rubiero, rv. 236.410, in *Riv. pen.*, 2007, 10, 995.

*

Cass. Sez. III 31 ottobre 2019, n. 44516 - Izzo, pres.; Ramacci, est.; Fimiani, P.M. (conf.) - Jannotti, ric. (*Dichiara inammissibile Trib. Lagonegro 14 febbraio 2018*)

Sanità pubblica - Rifiuti - Deposito incontrollato di rifiuti speciali non pericolosi - Natura.

Il reato di deposito incontrollato ha natura permanente se l'attività illecita è prodromica al successivo recupero o smaltimento delle cose abbandonate e, quindi, la condotta cessa soltanto con il compimento delle fasi ulteriori rispetto a quella del rilascio (1).

(1) In senso conforme, Cass. Sez. III 14 febbraio 2018 (ud. 22 novembre 2017), n. 6999, Paglia, rv. 272.632, in *Ambiente e sviluppo*, 2018, 4, 265; Sez. III 19 febbraio 2015 (ud. 19 novembre 2014), n. 7386, Cusini, rv. 262.410.

*

Cass. Sez. III 30 ottobre 2019, n. 44279 - Izzo, pres.; Liberati; est.; Barberini, P.M. (diff.) - Di Curti, ric. (*Annulla senza rinvio Trib. Venezia 20 aprile 2018*)

Caccia e pesca - Caccia da natante - Configurabilità del reato ex art. 30, comma 1, lett. A), legge n. 157/1992.

La configurabilità del reato di cui all'art. 30, comma 1, lett. 1), legge n. 157/1992 è esclusa nel caso di chi esercita dal natante (o autoveicolo o aeromobile) una qualunque delle operazioni in cui si sostanzia l'attività di caccia (spostamento sul luogo di caccia, recupero della selvaggina in acqua), integrando gli estremi del reato in esame solo la condotta di «chi dal natante compie quell'atto centrale della caccia che è lo sparo contro la selvaggina» (1).

(1) In senso conforme, Cass. Sez. III 23 gennaio 1996 (ud. 21 novembre 1995), n. 697, Piras, rv. 204.350, in *Cass. pen.*, 1997, 524 e in *Giust. pen.*, 1997, II, 90; Sez. III 14 maggio 2004, n. 22785, Bordiga, rv. 228.613, in *Riv. pen.*, 2005, 613. In senso contrario, Sez. III 18 novembre 2008, n. 42888, Zecchin, rv. 241.647, in *Dir. pen. e processo*, 2009, 2, 148.

*

Cass. Sez. III 28 ottobre 2019 n. 43710 del (c.c.) - Aceto, pres.; Liberati, est.; Seccia, P.M. (conf.) - P.M. in proc. Gianino, ric. (*Annulla con rinvio Trib. Catania 14 gennaio 2019*)

Sanità pubblica - Rifiuti - Reato di attività organizzate per la gestione illecita di rifiuti - Organizzazione di una sola parte dell'attività del ciclo di gestione dei rifiuti.

È sufficiente, al fine della configurabilità del reato di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, che anche solo una parte delle plurime attività da compiere nel ciclo di gestione dei rifiuti sia svolta in forma organizzata, avvalendosi di una struttura a ciò anche solo in parte deputata e a fine di ingiusto profitto (1).

(1) Sulla configurabilità del reato anche in presenza di una struttura organizzativa di tipo imprenditoriale destinata in via non esclusiva alla commissione di attività illecite, cfr. Cass. Sez. III 22 dicembre 2011, n. 47870, Giommi, rv. 251.965, in *Ambiente e sviluppo*, 2012, 6, 578; Sez. III 12 aprile 2019, n. 16056, Berlingieri, rv. 275.399, *ivi*, 2019, 6, 482.

*

Cass. Sez. III 21 ottobre 2019, n. 43118 - Izzo, pres.; Gai, est.; Fimiani, P.M. (conf.) - Giambra, ric. (*Dichiara inammissibile Trib. Caltanissetta 21 dicembre 2018*)

Sanità pubblica - Rifiuti - Attività autorizzata di gestione di rifiuti - Contravvenzione di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni - Reato formale di pericolo.

La contravvenzione di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, prevista e punita dall'art. 256, comma 4, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, è reato formale di pericolo, il quale si configura in caso di violazione delle prescrizioni imposte per l'attività autorizzata di gestione di rifiuti, non essendo richiesto che la condotta sia anche idonea a ledere in concreto il bene giuridico tutelato dalla fattispecie incriminatrice. Trattasi di reato formale, la cui configurabilità è ipotizzabile sulla base della semplice effettuazione di una delle attività soggette a titolo abilitativo senza osservarne le prescrizioni. Inoltre, la natura di reato di mera condotta fa sì che, per l'integrazione della fattispecie, non assuma rilievo l'idoneità della condotta medesima a recare concreto pregiudizio al bene finale, atteso che il bene protetto è anche quello strumentale del controllo amministrativo da parte della pubblica amministrazione (1).

(1) In senso conforme, Cass. Sez. III 18 aprile 2007, n. 15560, Andreani, rv. 236.341.

*

Cass. Sez. III 2 ottobre 2019, n. 40378 - Di Nicola, pres.; Socci, est.; Filippi, P.M. (conf.) - P.F. e S.A., ric. (*Dichiara inammissibile App. Palermo 21 settembre 2018*)

Sanità pubblica - Rifiuti - Discarica abusiva - Circostanza attenuante della avvenuta riparazione del danno - Condizioni.

La circostanza attenuante della avvenuta riparazione del danno, o dell'essersi adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere od attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato, è applicabile ai reati in materia di rifiuti (come nel caso di discarica abusiva), allorché la bonifica volontaria dell'area abusivamente destinata a discarica sia avvenuta in epoca anteriore al giudizio ed in assenza dell'ordinanza sindacale di bonifica (1).

(1) In senso conforme, Cass. Sez. III 15 aprile 2016, n. 15731, Ledda, rv. 266.585, in *Urbanistica e appalti*, 2016, 7, 861.

*

Cass. Sez. III 30 settembre 2019, n. 39952 - Aceto, pres.; Andronio, est.; Cuomo, P.M. (conf.) - Radin, ric. (*Annula in parte con rinvio App. Messina 17 luglio 2017*)

Sanità pubblica - Rifiuti - Traffico illecito - Nozione di produttore del rifiuto.

L'art. 1 della legge n. 125 del 2015 - che ha esteso la nozione di «produttore di rifiuti» di cui all'art. 183, comma 1, lettera f), del d.lgs. n. 152 del 2006 anche al produttore «giuridico» e non solo materiale del residuo da destinare allo smaltimento - non ha modificato il quadro delle responsabilità dei soggetti coinvolti nel traffico illecito di cui si discute. Infatti, la nuova disposizione, letta in combinato disposto con l'art. 188, comma 1, del d.lgs. n. 152 del 2006, pur avendo specificato la responsabilità del produttore giuridico di rifiuti - da doversi intendere quale committente dei lavori da cui deriva la produzione degli stessi - non ha certamente escluso la responsabilità del produttore materiale, ossia del soggetto che abbia, di fatto, prodotto le sostanze destinati allo smaltimento.

(1) Sulla nozione di «produttore di rifiuti», nella vigenza dell'art. 6, comma 1, lett. b), del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, cfr. Cass., Sez. III 21 aprile 2000, n. 4957, rv. 215.942, in *Rin. pen.*, 2000, 919.

*

Cass. Sez. III 18 settembre 2019, n. 38596 - Di Nicola, pres.; Zunica, est.; Filippi, P.M. (conf.) - Figliomeni, ric. (*Dichiara inammissibile Trib. Torino 23 luglio 2015*)

Animali - Danno e legittimazione associazioni.

In tema di reati commessi ai danni di animali, l'art. 7 della l. 20 luglio 2004, n. 189 («Diritti e facoltà degli enti e delle associazioni»), nell'attribuire ope legis alle associazioni e agli enti individuati con decreto del Ministro della salute 2 novembre 2006 per l'affidamento degli animali oggetto di provvedimento di sequestro o di confisca la finalità di tutela degli interessi lesi dai reati previsti dalla stessa legge, non esclude la legittimazione a costituirsi parte civile di associazioni diverse, anche non riconosciute, che perseguano la stessa finalità e che deducano di aver subito un danno diretto dal reato (1).

(1) In senso conforme, Cass. Sez. III 7 dicembre 2016, n. 52031, Bartozzi, rv. 268.777.

*

Cass. Sez. III 17 settembre 2019, n. 38471 - Sarno, pres.; Reynaud, est.; Carnevali, P.M. (conf.) - Stroppa, ric. (*Conferma App. Trento 12 settembre 2018*)

Bellezze naturali - Bosco - Qualificazione giuridica.

Dopo l'entrata in vigore del d.lgs. 18 maggio 2001, n. 227, deve qualificarsi come bosco - meritevole di protezione ai sensi dell'art. 181 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 - ogni terreno coperto da vegetazione forestale arborea associata o meno a quella arbustiva, da castagneti, sughereti o da macchia mediterranea, purché aventi un'estensione non inferiore a mq. 2.000, con larghezza media non inferiore a metri 20 e copertura non inferiore al 20 per cento. Le leggi regionali possono dettare una diversa disciplina ai fini dell'individuazione delle zone assoggettate a vincolo paesaggistico e classificate «bosco» e, ai fini penali, tale nozione deve intendersi in senso normativo e non naturalistico, in quanto finalizzata ad evitare deturpamenti «a macchia» di aree boschive. La disposizione normativa prende in considerazione le caratteristiche di tutte le aree omogenee limitrofe a quelle interessate dalle opere, e non solo queste ultime, giacché in tal caso si potrebbero realizzare senza autorizzazione interventi di modifica di territori aventi estensione inferiore ai 2.000 metri quadrati, ancorché limitrofi a più ampie aree omogenee ed aventi copertura boschiva, ciò che la normativa citata ha appunto voluto vietare (1).

(1) In senso conforme, Cass. Sez. II 28 luglio 2011, n. 28928, Sardu, rv. 250.968.

*

Cass. Sez. III 17 settembre 2019, n. 38470 - Andreatza, pres.; Cerroni, est.; Cuomo, P.M. (diff.) - Stella, ric. (*Dichiara inammissibile Trib. Pordenone 31 ottobre 2018*)

Caccia e Pesca - Caccia - Divieto di sparare a distanza inferiore ai centocinquanta metri in direzione di fabbricati destinati ad abitazione.

La violazione, da parte del cacciatore, del divieto di sparare a distanza inferiore ai centocinquanta metri in direzione di fabbricati destinati ad abitazione non costituisce illecito amministrativo, ma integra il reato di accensione ed esplosioni pericolose (art. 703 c.p.), sì da escludere la natura speciale delle norme in genere fissate in tema di caccia, e quindi la configurabilità di un mero illecito amministrativo (1).

(1) In senso conforme, Cass. Sez. I 17 aprile 2012, n. 14526, Francipelli, rv. 252.231.

*

Cass. Sez. III 30 agosto 2019, n. 36701 - Liberati, pres.; Noviello, est.; Picardi, P.M. (conf.) - Ercolini, ric. (*Dichiara inammissibile App. Firenze 26 febbraio 2019*)

Sanità pubblica - Rifiuti - Campionamento ed analisi.

Non integra un vizio di inutilizzabilità dei campioni e conseguenti analisi, il mancato rispetto del metodo di campionamento «ordinario» né tantomeno l'assenza, nei verbali di campionamento, dei motivi del ricorso al metodo di prelievo istantaneo, atteso che ciò che rileva è l'adeguatezza della motivazione con cui l'organo giudicante ritenga congruo il ricorso allo specifico campionamento del caso concreto. Laddove tale motivazione non rileva sul piano della «inutilizzabilità» bensì solo su quello della adeguata rappresentatività - e quindi della efficacia probatoria - del metodo di prelievo utilizzato (1).

(1) In senso conforme, Cass. Sez. III 24 marzo 2004, n. 14425, Lecchi, rv. 227.782, in *Riv. pen.*, 2005, 199.

*

Cass. Sez. III 27 agosto 2019, n. 36444 - Izzo, pres.; Ramacci, est.; Fimiani, P.M. (conf.) - Alessandroni, ric. (*Annula in parte con rinvio Trib. Pesaro 30 marzo 2015*)

Ambiente - Aria - Getto pericoloso - Reato - Condizioni.

Il reato di cui all'art. 674 c.p. è configurabile sia in forma omissiva che in forma commissiva mediante omissione (cosiddetto reato omissivo improprio) ogniqualvolta il pericolo concreto per la pubblica incolumità derivi anche dalla omissione, dolosa o colposa, del soggetto che aveva l'obbligo giuridico di evitarlo e, quanto all'elemento soggettivo, non hanno rilevanza alcuna i motivi ed il fine perseguiti dall'autore del reato, essendo solo necessario che la condotta sia attribuibile all'agente quanto meno sotto il profilo del comportamento colposo (1).

(1) In senso conforme, Cass. Sez. I 30 agosto 1996, n. 8148, Fragni, rv. 206.966, in *Cass. pen.*, 1997, 3417.

*

Cass. Sez. III 17 luglio 2019, n. 31317 - Rosi, pres.; Galterio, est.; Di Nardo, P.M. (diff.) - Rahaman Ataur, ric. (*Dichiara inammissibile Trib. Reggio Emilia 22 giugno 2017*)

Produzione, commercio e consumo - Imputazione di frode in commercio - Condanna per il reato di detenzione per il commercio o somministrazione di alimenti in cattivo stato di conservazione - Violazione del principio di correlazione - Esclusione.

Non viola il principio di correlazione con l'imputazione la condanna per il reato di detenzione per il commercio di alimenti in cattivo stato di conservazione ex art. 5, comma primo, lett. b), l. 30 aprile 1962, n. 283, a fronte della contestazione della detenzione per la vendita di prodotti alimentari scaduti o privi di etichettatura e, comunque, dei necessari requisiti igienico-sanitari, qualificata come frode in commercio, nel caso in cui non sia stata accertata l'idoneità ad indurre in errore la clientela, non determinandosi, in tale ipotesi, l'immutazione del fatto storico inizialmente descritto nel capo di imputazione, che resta identificabile in quello ritenuto in sentenza, ma solo della sua qualificazione giuridica, stante il rapporto di continenza tra la condotta contestata e quella ritenuta (1).

(1) In senso conforme, Cass. Sez. III 1° dicembre 2010, n. 42503, De Cesare, rv. 248.760.

*

Cass. Sez. V 14 giugno 2019, n. 26398 - Micheli, pres.; Tudino, est.; Di Leo, P.M. (conf.) - De gregorio, ric. (*Dichiara inammissibile App. L'Aquila 9 febbraio 2017*)

Produzione, commercio e consumo - Reati contro la fede pubblica - Delitti - Falsità in sigilli o strumenti o segni di autenticazione, certificazione o riconoscimento - Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi - Delitti di cui agli artt. 473 e 474 c.p.- Rapporto tra le fattispecie - Diverso oggetto della condotta di «uso» - Fattispecie in tema di competenza territoriale per connessione.

L'uso di marchi e segni distintivi punito dall'art. 473 c.p., essendo inteso a determinare un collegamento tra il marchio contraffatto e un certo prodotto, precede l'immissione in circolazione dell'oggetto falsamente contrassegnato e se ne distingue, mentre l'uso punito, più severamente, dall'art. 474 c.p. è direttamente connesso all'immissione in circolazione del prodotto falsamente contrassegnato e presuppone che sia stato già apposto il contrassegno su una determinata merce. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto correttamente determinata, ai sensi degli artt. 12 e 16 c.p.p., la competenza territoriale dell'autorità giudiziaria nel cui circondario era stata operata l'apposizione delle etichette contraffatte su alcuni prodotti alimentari, in luogo di quella competente per la sede dello studio grafico che aveva realizzato la contraffazione, su commissione dei titolari dello stabilimento produttivo) (1).

(1) In senso conforme, Cass. Sez. V 2 maggio 2016, n. 18289, Volponi, rv. 267.119, in *Dir. ind.*, 2016, 6, 545.